

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-105 del 11/01/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA CASCINA BOSCO GEROLO SOC. AGR. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO DI VACCHE DA LATTE E DERIVATI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), LOC. GEROLO DI ROVELETO LANDI.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-74 del 09/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno undici GENNAIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA CASCINA BOSCO GEROLO SOC. AGR. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO DI VACCHE DA LATTE E DERIVATI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO (PC), LOC. GEROLO DI ROVELETO LANDI.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza di AUA della CASCINA BOSCO GEROLO SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L., trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dal SUAP del Comune di Rivergaro alla Provincia di Piacenza con nota 03/07/2015 prot. 4757/2015 (acquisita agli atti il 06/07/2015 con prot. n° 43335), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "allevamento di vacche da latte e derivati" svolta nello stabilimento in oggetto;
- la nota 28/07/2015, prot. 48679, con cui la Provincia comunicava al SUAP la necessità di acquisire documentazione nell'ambito della verifica di correttezza formale, osservando anche incongruenze in merito alla capacità massima dell'allevamento;
- le note del 31/03/2016 prot n. 1816 (prot. Arpae n. 3117 del 01/04/2016 e prot. Arpae n 3285 del 05/04/2016) con le quali il SUAP ha trasmesso documentazione integrativa prodotta dalla Ditta che, tra l'altro, riferiva di aver conferito un incarico al fine di aggiornare l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera;
- il verbale della Conferenza dei servizi tenutasi il 26/05/2016 durante la quale ha consegnato alcuni documenti, assunti al prot. Arpae con n. 7084 del 06/07/2016, e a conclusione veniva richiesto al proponente di fornire alcune integrazioni documentali;
- la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Rivergaro con nota del 28/06/2016 (prot. Arpae 6747 di pari data), e il 20.7.2016 prot n. 9336 (prot. Arpae n. 7741 del 21.7.2016);
- il verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi riunitasi il 26/09/2016, a conclusione della quale, preso atto che un'ispezione effettuata dai tecnici del Servizio Territoriale di Arpae ha evidenziato alcune problematiche gestionali e, stante l'incertezza del quadro informativo fornito, su richiesta del proponente veniva concesso un'ulteriore tempo per il completamento dell'istanza;
- il rapporto tecnico redatto dal Servizio Territoriale di Arpae in relazione all'ispezione effettuata il 22/09/2016 presso l'azienda proponente, prot. Arpae n. 12426 del 10/11/2016;
- la documentazione inviata dal SUAP il 14/11/2016 prot. n. 8917 (prot. Arpae n. 14611 di pari data);

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- per ottenere l'autorizzazione allo scarico - ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale demaniale corrente dalla Cascina Bosco Gerolo verso Loc. Cà Blatta" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;

- per presentare la comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, così come disciplinata dal Regolamento Regionale n. 1/2016 e L.R. 4/2007;

PRESO ATTO che:

- presso l'insediamento in oggetto è presente un sistema di depurazione, avente potenzialità di progetto pari a 78 Kg BOD₅/giorno (pari a circa 1300 A.E.) costituito da: pozzo di miscelazione acque reflue, n° 2 vasche di degrassatura/dissabbiatura, pozzo con pompa di sollevamento, bacino di ossidazione/decantazione, pozzetto di prelievo campioni;
- al sistema di depurazione di cui sopra sono convogliate:
 - le acque reflue industriali generate nei locali del caseificio (produzione di formaggi e imbottigliamento latte) e della yogurteria;
 - le acque meteoriche di dilavamento della piazzola in cemento sulla quale avvengono le operazioni di scarico del latte dalle autocisterne e carico del siero;
 - le acque reflue domestiche provenienti dall'attività di ristorazione e da tutti i servizi igienici (preventivamente trattate mediante dissabbiatori/degrassatori e fosse Imhoff);
- il sistema di depurazione è dotato di un pozzetto di campionamento fiscale indicato con la dicitura "POZZETTO DI PRELIEVO CAMPIONI" nella "PLANIMETRIA GENERALE DEGLI SCARICHI" del febbraio 2013;
- ai sensi del punto 2), comma 2.4, della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 sono da considerare acque reflue industriali *"anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici"*;
- lo scarico è quindi classificato come scarico di acque reflue industriali;
- lo scarico di acque reflue industriali in uscita dal sistema di depurazione recapita nel corpo idrico superficiale "canale demaniale corrente dalla Cascina Bosco Gerolo verso Loc. Cà Blatta" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- è stato installato un misuratore di portata (a principio elettromagnetico) sulla tubazione in ingresso al bacino di ossidazione di cui al documento "DESCRIZIONE FORNITURA" del 24/06/2016 allegato alla documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Rivergaro con nota del 28/06/2016, prot. n° 5333;
- l'attuale fascia oraria di scarico del depuratore è prevista dalle ore 17 - 17,30 in poi;
- lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1242 del 27/06/2013, parte integrante del Provvedimento Conclusivo rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Rivergaro con atto del 12/10/2013, prot. n° 7130;
- le emissioni in atmosfera erano state autorizzate dalla Provincia di Piacenza con Det. Dir. n. 1290 del 21.6.2012 parte integrante del Provvedimento Conclusivo rilasciato dallo Sportello Unico del Consorzio Ambientale Pedemontano con atto del 21/1/2013 prot. n. 3100;
- per quanto attiene l'utilizzazione agronomica degli effluenti, era stata presentata la Comunicazione numero 17764;
- la composizione dell'allevamento per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione D.D. n. 1290/2012 è la seguente:

TIPOLOGIA	N. CAPI
Vacche da latte	180
Altri bovini da rimonta	180
Altri bovini	90
Suini	30
Ovicapriini	10
Avicoli	50
Equini	12

- la composizione dell'allevamento indicata nell'istanza di AUA (emergente da quanto pervenuto con nota acquisita al prot. di Arpa n. 6747 del 28/06/2016) è la seguente:

TIPOLOGIA	N. CAPI
Vacche da latte	305
rimonta	155
vitelli	100

- sono altresì presenti:

TIPOLOGIA	N. CAPI
Equini	12
suini	20

- viene dichiarato che il gasdotto presente nel territorio non sarebbe in grado di garantire una portata di metano in grado di alimentare un impianto di 775 kW;
- viene prodotto un certificato di analisi all'emissione E5 dal quale non è possibile evincere il tenore di ossigeno dell'effluente, né, tantomeno, le condizioni operative all'atto dell'analisi (ad esempio quantitativo di legna bruciata);

ATTESO che, nella conferenza di servizi del 26/05/2016, il Consorzio di Bonifica di Piacenza aveva già dato parere favorevole allo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale demaniale corrente dalla Cascina Bosco Gerolo verso Loc. Cà Blatta" (canale di bonifica promiscuo);

VERIFICATO che:

- il numero di cuccette presenti è pari a 284 ma il proponente indica quale consistenza massima raggiungibile il numero di 270 capi adulti allevabili nell'area delle cuccette;
- la planimetria di dettaglio della linea fognaria di raccolta dei percolati e delle acque meteoriche ricadenti sulle trincee degli insilati, ricevuta da Arpae il 14/11/2016, rappresenta in giallo la linea fognaria rimossa e in rosso la linea fognaria realizzata; sono pertanto convogliate verso il lago di stoccaggio dei liquami tutte le acque piovane ricadenti sulla trincea dell'insilato;
- il separatore viene utilizzato solo saltuariamente e non vi è il setto di separazione nella concimaia aziendale sulla quale è normalmente accumulato solo il letame asportato dalle lettiere;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 15/12/2016:

- acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento ed udite le precisazioni della rappresentante della Società;
- tenuto conto che le ispezioni effettuate presso l'azienda in oggetto hanno ripetutamente accertato la scorretta modalità di conservazione degli effluenti zootecnici solidi (letame e solido separato);
- preso atto degli esiti dell'ultimo sopralluogo effettuato da Arpae il 22/09/2016, e considerato, tra l'altro che la frazione solida separata derivante dal trattamento deve essere conservata in concimaia e non può essere accumulata a bordo campo in attesa dell'utilizzo,
- ritenuto che l'azienda debba dotarsi di contenitori per il letame e il solido separato adeguati alle esigenze aziendali adottando una di queste soluzioni: ripristinare il setto di separazione nella concimaia, necessario a tenere separato il letame dalla frazione solida separata, oppure dotarsi di un'ulteriore contenitore per le frazioni palabili zootecniche adeguato al contenimento dei materiali sino alla loro utilizzazione agronomica;

ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta CASCINA BOSCO GEROLO SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. per l'attività di "allevamento di vacche da latte e derivati" svolta nello stabilimento in oggetto - dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";

- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta CASCINA BOSCO GEROLO SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di in Comune di Rivergaro, Località Gerolo di Rovereto Landi;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CASCINA BOSCO GEROLO SOC. AGR. SRL** (C. FISC. 01547740330) - per l'attività di "allevamento di vacche da latte e derivati" svolta nello stabilimento sito in Comune di Rivergaro (PC), Loc. Gerolo di Roveleto Landi (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione allo scarico - ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale "canale demaniale corrente dalla Cascina Bosco Gerolo verso Loc. Cà Blatta" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
 - comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, così come disciplinata dal Regolamento Regionale n. 1/2016 e L.R. 4/2007;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CALDAIA A GASOLIO – POTENZA 775 KW

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	365	gg/a
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E2 SILOS FARINA MAIS - DIFFUSA

EMISSIONE N. E3 SILOS FARINA MAIS - DIFFUSA

EMISSIONE N. E4 CAPPA CUCINA

EMISSIONE N. E5 FORNO A LEGNA CUCINA

Portata massima	500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	6	h/g
Durata massima annua	365	gg/a
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³
COV (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	250	mg/Nm ³
Acido cloridrico (espressi come HCl)	50	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 11%

- a) i limiti di emissione fissati per E1 sono automaticamente rispettati se l'impianto termico funziona correttamente ed i combustibili utilizzati devono rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06; il consumo di legna espresso in kg deve essere annotato su base mensile su apposito registro a disposizione degli Enti competenti;
- b) i camini di emissione E1 ed E5 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e smi;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - metodo UNI EN 15058 o analizzatori celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili (espressi come Ctot)**;
 - UNI EN 1911-1,2,3 la determinazione dell'**acido cloridrico**;
- d) per la misura del **materiale particellare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E5, il gestore può non effettuare autocontrolli periodici. Tuttavia, **entro un anno dal rilascio dell'AUA** dovrà essere effettuato un campionamento ad E5 mirante alla determinazione della portata e degli inquinanti per i quali sono stati fissati limiti di emissione. Il relativo certificato di analisi dovrà riportare anche il tenore di ossigeno esistente all'atto del controllo e le condizioni operative dell'impianto; l'esito di tale controllo dovrà essere trasmesso informazione al Comune di Rivergaro ed ad Arpae nodo di Piacenza;
- g) si fa riserva di modificare i limiti fissati per E5 sulla base dell'esito del controllo previsto al punto precedente;
- h) **entro un anno dal rilascio dell'AUA**, dovrà essere convertito totalmente a metano l'impianto termico di cui all'emissione E1 e dell'avvenuta variazione dovrà essere data informazione al Comune di Rivergaro ed ad Arpae nodo di Piacenza; qualora vi fosse una impossibilità tecnica di fornitura del gas necessario, questa dovrà essere giustificata ai medesimi soggetti, entro il medesimo termine di un anno, tramite apposita documentazione del gestore del servizio;
- i) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- j) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- k) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
- l) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite

dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;

- m) nel caso di capi in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
 - n) nel caso di capi in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
 - o) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
 - p) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
 - q) le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
 - r) il gestore deve **preventivamente** comunicare ad Arpae nodo di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, il rispetto dei limiti (nel pozzetto di campionamento fiscale come indicato in premessa) di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, le seguenti prescrizioni:
- a) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione del sistema di depurazione e della rete di fognatura aziendale dovranno essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili in modo tale da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni e interventi di emergenza; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa) dovrà essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
 - b) dovrà essere comunicato all'ARPAE l'eventuale variazione della fascia orario di scarico prima delle variazioni stesse;
 - c) tutti le componenti del sistema di depurazione dovranno essere periodicamente sottoposte alle opportune verifiche per accertare il corretto funzionamento, nonché ad una corretta e scrupolosa manutenzione e pulizia che dovrà prevedere anche l'asportazione dei fanghi ed i dei grassi ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento; la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di depurazione dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
 - d) la rete fognaria interna allo stabilimento dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione;
 - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
 - f) dovrà essere garantita la costante funzionalità del misuratore di portata installato sulla tubazione in ingresso al bacino di ossidazione;
 - g) vengano effettuati in uscita dall'impianto di depurazione (nel pozzetto di campionamento fiscale), **con cadenza almeno quadrimestrale**, autocontrolli analitici delle acque reflue, con la caratterizzazione dei seguenti parametri: pH, Solidi sospesi totali, BOD₅, COD, Fosforo totale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto Ammoniacale, Cloruri, Tensioattivi totali, Oli e grassi animali/vegetali; i referti analitici dovranno essere tenuti presso lo stabilimento in oggetto;
 - h) venga tenuto un apposito registro (sia su supporto cartaceo sia informatico da tenersi presso lo

stabilimento in oggetto e da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione), su cui annotare, con cadenza settimanale, il dato numerico registrato dal misuratore di portata di cui sopra;

- i) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di depurazione o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'A.U.S.L. di Piacenza al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- j) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

5. **di impartire, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento** ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- a) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 1/16 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- b) **entro 60 giorni** dal rilascio dell'AUA, deve essere ripristinato il setto di separazione nella concimaia, necessario a tenere separato il letame dalla frazione solida separata, oppure dotarsi di un'ulteriore contenitore per le frazioni palabili adeguato al contenimento dei materiali sino alla loro utilizzazione agronomica;
- c) **entro il 28/02/2017**, deve essere consegnato ad ArpaE l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico e il Piano di Utilizzazione Agronomica. Qualora i terreni reperiti per lo spandimento degli effluenti prodotti non dovessero essere sufficienti ad accogliere la totalità degli reflui, nel rispetto dei limiti previsti nelle zone vulnerabili (170 kgN/Ha e Ordinarie (340 Kg N/Ha) e in osservanza ai criteri di buona pratica agricola definiti dal Reg.to Reg.le n. 1/2016 (rispetto delle dosi massime per coltura - MAS ed efficienza delle operazioni di spandimenti in base alle epoche), entro la medesima data dovrà presentare un programma di riduzione degli animali presenti, che potrà avere durata massima di 6 mesi;
- d) deve essere mantenuta la disponibilità di 1/3 dei terreni di S.A.U. coltivati a prati di media e lunga durata (compresi i medicai al terzo anno) o cereali autunno-vernini oppure, nel momento in cui tale condizione dovesse decadere, dovrà aumentare la capacità di contenimento delle vasche dei liquami sino a garantire lo stoccaggio del materiale per 180 giorni oppure ridurre il numero di capi in proporzione;
- e) deve essere comunicato al Servizio Territoriale di A.R.P.A.E. territorialmente competente le date di inizio delle operazioni di spandimento del liquame effettuate sui terreni posti ad una distanza dal centro aziendale superiore a 15 Km. La comunicazione dovrà essere effettuata con 7 giorni di anticipo dall'inizio delle operazioni, a mezzo fax o PEC o un diverso mezzo che consenta l'acquisizione di una ricevuta, la quale dovrà conservare per almeno 5 anni;
- f) l'accumulo del letame in campo deve essere realizzato attenendosi scrupolosamente alle modalità di realizzazione definite dagli artt. 9 e dall'Allegato III del Reg.to Reg.le n. 1/2016, e in particolare:
 - o l'accumulo deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento e la quantità accumulata deve essere proporzionale alle esigenze colturali;
 - o l'accumulo non può permanere sul nudo terreno per più di 3 mesi, oppure 6 mesi se posizionato su terreni con prati polifiti non avvicendati da almeno 5 anni (prati stabili).
 - o Il materiale accumulato deve essere stato conservato per almeno 90 giorni su platea o in lettiera permanente;
 - o l'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria e, per evitare il ristagno di liquidi di sgrondo, deve essere praticato il drenaggio completo prima di andare in campo;
 - o il cumulo deve essere realizzato su terreno impermeabile o impermeabilizzato e deve avere la geometria il più possibile triangolare;
 - o qualora non sia possibile impermeabilizzare il terreno sottostante o non sia possibile evitare l'infiltrazione delle acque meteoriche, si deve coprire l'accumulo con telo impermeabile per una superficie non superiore ai 2/3 dell'altezza del cumulo;
 - o non può essere effettuato accumulo a piè di campo del materiale solido separato;

6. **di fare salvo** che:

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- l'aggiornamento dell'elenco dei terreni su cui la ditta effettua lo spandimento dei reflui zootecnici, da elaborare utilizzando il sistema informatico denominato "Gestione Effluenti", non comporterà necessariamente l'aggiornamento dell'atto, ma dette modifiche potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione, come previsto dal Reg.to reg.le n. 1/2016;

7. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Rovergaro sulla base del presente atto - sostituisce le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, allo scarico di acque reflue industriali e la Comunicazione relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento richiamate nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.